



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Sezione II civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati  
dott. Roberto APONTE Presidente  
dott. Diego DI MARCO Consigliere rel.  
dott. Anna DE CRISTOFARO Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 288  
del ruolo generale dell'anno 2009

promossa da

[REDACTED], rappresentata e difesa congiuntamente e  
disgiuntamente, dagli Avv. [REDACTED] del Foro di  
[REDACTED] e Avv. [REDACTED] - [REDACTED] -  
giusta procura speciale posta a margine all'atto ed  
elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. [REDACTED],  
in [REDACTED], Via [REDACTED], [REDACTED] - appellante -

contro

[REDACTED] A con sede in Ravenna in  
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente  
domiciliata in [REDACTED], via [REDACTED] n. 2 (studio avv.  
[REDACTED] presso gli avvocati [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] del foro di Ravenna e [REDACTED] del foro di  
[REDACTED], che la rappresentano e difendono, anche  
disgiuntamente tra loro, in forza di procura alle liti  
apposta in calce all'atto

[REDACTED] in persona del Sindaco pro-tempore, a tanto  
autorizzato con delibera della Giunta Comunale in data  
[REDACTED] ed elettivamente



domiciliato in Bologna, [REDACTED] presso e  
nello studio dell' [REDACTED] ne con mandato  
disgiuntivo lo rappresenta e difende in unione all'Avv. Ga-  
briele Spizuoco del Foro di Ravenna come da procura in calce  
all'atto



[REDACTED] a ministero dell'Avv. Alberto Gambellini di Ravenna, che la rappresenta e difende, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' [REDACTED] sito in [REDACTED], [REDACTED]

- appellati -

in punto a: appello avverso sentenza del Tribunale di Ravenna n. [REDACTED] del [REDACTED] depositata in Cancelleria in data [REDACTED]

**CONCLUSIONI DELLE PARTI** come nei rispettivi atti

#### LA CORTE

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dottor Diego Di Marco; udite le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il [REDACTED] convenne in giudizio l'istituto di credito in epigrafe al fine di ottenerne la condanna a risarcirle il danno patito a seguito del sinistro occorsole il [REDACTED] nel transitare sotto il porticato dell'edificio di proprietà della convenuta: a causa dello scollamento di una lastra in gomma applicata a rivestimento del piano di calpestio, aveva inciampato nel corrispondente dislivello ed era caduta a terra subendo lesioni.

Si era costituita la banca chiedendo assumendo infondata la pretesa, comunque deducendo la propria estraneità alla



vicenda in ragione dell'adibizione ad uso pubblico del porticato, pertanto nella disponibilità del Comune indicato quale responsabile, in ogni caso invocando a manleva la propria assicuratrice.

Intervenuti il Comune e la Compagnia analogamente assumendo l'infondatezza della domanda, in esito all'istruzione, articolatasi nell'assunzione di prova per testi e con l'esperimento di c.t.u. medico legale, il tribunale aveva pronunciato in rigetto.

Avverso la sentenza ha proposto appello [REDACTED] lamentando l'erronea esclusione dei presupposti di applicazione dell'art. 2051 c.c.; si duole altresì del mancato riconoscimento degli estremi dell'insidia o trabocchetto, senza che si sia tenuto conto del colore nero della pavimentazione e del fatto che normalmente il pedone volge lo sguardo in avanti, anziché verso il basso, e non è pertanto in grado di avvedersi del dislivello; assume infine erroneamente ritenuta la carenza probatoria in ordine al fatto che la caduta sia stata causata proprio dal dislivello descritto.

Costituitisi gli appellati con richiesta di conferma della sentenza impugnata, la causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni dalle parti rassegnate all'udienza del 10.11.2015.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso, quanto alla legittimazione passiva quantomeno concorrente del Comune, che essa discende direttamente dalle previsioni della normativa urbanistica riguardo all'imposizione senza indennizzo di servitù di pubblico



passaggio sulle aree dei portici degli edifici prospicienti la pubblica via, che ne pongono a loro carico la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione (art. 40 L. 17.8.1942 n. 1150), ritiene il Collegio infondato il gravame per tutti i profili articolati, attese le modalità di verifica del sinistro, quali emergenti dall'accertamento nell'immediatezza esperito dalla polizia municipale, peraltro sostanzialmente sovrapponibili a quelle riferite nella versione testimoniale e nella stessa prospettazione attorea quanto all'oggettivo stato dei luoghi: benché verificatosi in ore serali, le condizioni di visibilità erano ampiamente assicurate dall'efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione, che consentiva la perfetta visione del piano di calpestio e la percepibilità della lieve anomalia costituita dal minimo scollamento di un lembo del suo rivestimento gommoso, comportante un rialzo del bordo di circa un centimetro. La circostanza non è oggetto di confutazione da parte della danneggiata, il cui assunto è invece precipuamente fondato su considerazioni generiche senz'altro discutibili attinenti all'id quod plerumque accidit, affermandosi nelle sue difese che un pedone in transito non sia in grado di avvedersi del dislivello poichè "volge normalmente il proprio sguardo in avanti verso la strada e non in basso verso la pavimentazione", in tali termini astrattamente imputando la non prevedibilità e conseguente inevitabilità dell'evento in cui incorse ad una condotta senz'altro



negligente ed imprudente, quale univocamente deve definirsi quella del pedone che non si accerti previamente delle condizioni del proprio transito, la cui efficienza causale risulterebbe pertanto assorbente, attesa nella specie l'indimostrata potenzialità produttiva di danno attribuita all'anomalia.

Al proposito nemmeno può tenersi conto delle emergenze testimoniali, in quanto de relato partis, provenendo da persona che non assistette al verificarsi del sinistro, bensì recependone la soggettiva rappresentazione riferita dalla stessa danneggiata; parimenti escluso che la dinamica possa essere oggetto di prova logica, secondo quanto alternativamente sostenuto dalla danneggiata, in difetto della necessaria univocità degli elementi noti: anche nella prospettiva residualmente vagliata dal primo giudice in relazione all'art. 2051 c.c., l'onere della prova del nesso tra la cosa ed il danno incombeva sulla danneggiata, il cui mancato assolvimento non ha consentito alla medesima di fruire della presunzione di responsabilità del custode e della conseguente inversione dell'onere della prova del fortuito esimente.

Conclusivamente attesa l'infondatezza del gravame, deve pronunciarsene il rigetto, implicante l'attribuzione a carico dell'appellante degli oneri di lite per il grado.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna ██████████ alla rifusione delle spese nel grado sostenute dagli appellati, in favore di ciascuno di



essi liquidate in € 1.500 per compensi, oltre rimborso  
spese forfettarie, tributi e contributi di legge.

Così deciso in Bologna il 22.3.2016, nella Camera di  
consiglio della seconda sezione civile della Corte di  
Appello

IL CONS. ESTENSORE  
*Dott. Diego Di Marco*

IL PRESIDENTE  
*Dott. Roberto Aponte*

